

## LA DESIGNAZIONE ANTICIPATA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: PERCHÉ È OPPORTUNO PROVVEDERE PER TEMPO

Tra le storie di cronaca che, negli ultimi mesi, hanno “tenuto banco” sui principali quotidiani (1), grande risalto ha avuto la vicenda che ha coinvolto il filosofo Gianni Vattimo ed il suo assistente personale che, secondo la Procura della Repubblica di Torino, approfittando di un presunto stato di non lucidità del filosofo (che però, al momento in cui questo articolo viene scritto, non risulta del tutto provato e viene fermamente smentito dallo stesso interessato) (2), avrebbe circuitato il noto intellettuale torinese per sottrargli ingenti beni economici.

Fermo restando che non è nostra intenzione addentrarci nel merito dei fatti, che sarà la Magistratura a dover accertare, è possibile trarre dalla vicenda una riflessione generale sul tema della rappresentanza giuridica delle persone che, indipendentemente dal motivo sanitario che è alla base, si ritrovano nella condizione di non lucidità, non essendo quindi più in grado, o non più sempre pienamente in grado, di poter programmare autonomamente il proprio presente ed il proprio futuro.

### Chi decide?

Per le persone che si trovano nella situazione di non poter più nemmeno indicare le loro necessità elementari, chi prende legittimamente le decisioni? Chi le rappresenta? Secondo l'ordinamento italiano i maggiorenni non sono rappresentati che da sé stessi. Al momento della sopraggiunta non autosufficienza non possono essere rappresentati automaticamente nemmeno da genitori, figli, fratelli, coniugi.

Per prevenire eventuali situazioni quale quella sopracitata che ha interessato le cronache giornalistiche, è quindi possibile predisporre per tempo alla presenza di un Notaio, una procura, generale o particolare, per conferire ad una persona di nostra fiducia la facoltà di com-

piere alcuni atti a nostro nome (come, ad esempio, quelli relativi alla gestione della propria situazione patrimoniale). Sarà però in questo caso necessario produrre una documentazione medica che provi che il delegante è lucido e quindi perfettamente in grado di autodeterminarsi.

Non è però possibile, sulla base delle norme attualmente vigenti, predisporre una procura relativa alla tutela del diritto alla salute di ognuno di noi. Pertanto, in caso di sopraggiunta non lucidità o incapacità di espressione, che può essere determinata da un evento improvviso, nessun soggetto può, ad esempio, essere delegato ad avere accesso ai documenti sanitari del malato, nemmeno i familiari (3).

L'ordinamento vigente, come scritto poco sopra, prevede che una persona possa rilasciare procura ad un'altra affinché questa provveda – anche in via transitoria, e quale conseguenza di una incapacità del rappresentato – al compimento di atti negoziali determinati o indeterminati, ma non è ammessa la delega al compimento di atti diversi, in particolare quelli che concernono la salute dell'incapace, le scelte degli interventi sanitari più appropriati e il controllo sulla qualità delle prestazioni sanitarie fornite.

### La designazione anticipata dell'amministratore di sostegno

Diventa quindi di primaria importanza che ogni individuo cerchi di prevenire eventuali situazioni di mancata tutela, così che sia possibile riuscire a delegare provvisoriamente una persona di propria fiducia in attesa della nomina definitiva dell'Amministratore di sostegno da parte del Giudice tutelare (4).

(3) Ad esempio, se vi è l'urgenza di un intervento chirurgico, la Direzione sanitaria provvederà a richiedere al Giudice tutelare la nomina di un Amministratore di sostegno provvisorio per il consenso informato.

(4) A tal proposito, segnaliamo che nell'articolo “*Rischio della non autosufficienza: le possibili concrete misure di autotutela personale*”, pubblicato sul n. 191/2015 di Prospettive assistenziali, è riportato un fac-simile della dichiarazione che è possibile predisporre per designare anticipatamente un proprio soggetto di fidu-

(1) Tra tanti, si veda l'articolo “*Caso Vattimo, l'assistente rinviato a giudizio per circonvenzione*”, pubblicato sul quotidiano La Repubblica, ed. Torino, del 10 giugno 2021.

(2) Si veda in merito l'articolo “*Scontro sulle perizie su Vattimo. 'E' in difficoltà'. 'No, è lucido'*”, pubblicato sul quotidiano La Repubblica, ed. Torino, del 3 giugno 2021.

A questo proposito, è stata individuata la designazione anticipata del Tutore/Amministratore di sostegno, procedura consentita dalle norme vigenti che può facilmente evitare situazioni temporanee di assenza di tutela.

Per poter designare anticipatamente una persona di nostra fiducia quale Tutore o Amministratore di sostegno è necessario redigere e sottoscrivere, alla presenza di un Notaio, un documento ufficiale con il quale, qualora a causa di malattia o handicap invalidante non si fosse più in grado di auto tutelare la propria persona ed i propri diritti, si richiede all'autorità Giudiziaria di nominare quale Tutore/Amministratore di sostegno, la persona da noi indicata, elencando le funzioni per le quali lo si richiede (es. tutela del patrimonio o del diritto alle cure).

Contemporaneamente, è necessario che la persona di fiducia da noi designata, presenti formale accettazione scritta, impegnandosi a svolgere le proprie funzioni nell'interesse del malato.

Sulla base di tale designazione e della conseguente accettazione, il soggetto beneficiario potrà allora disporre una delega alla propria persona di fiducia per autorizzarla al compimento di determinati atti.

Tale atto può essere utile, ad esempio, al fine di: richiedere il ricovero del malato presso idonea struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica e/o privata convenzionata; verificare l'idoneità funzionale della struttura di degenza, assumendo le iniziative occorrenti affinché, sulla base delle prestazioni a cui il malato ha diritto, vengano assicurate le necessarie cure e il miglior benessere possibile; controllare la correttezza delle cure medico infermieristiche e riabilitative, incluse le misure dirette ad evitare ogni forma di accanimento terapeutico e ogni altra condizione potenzialmente lesiva della salute del malato; verificare l'igiene ambientale e personale; controllare la qualità e quantità del vitto somministrato; assumere tutte le iniziative ritenute necessarie per ottenere dagli enti tenuti ad intervenire prestazioni adeguate alle esigenze del malato.

---

cia quale Amministratore di sostegno nel caso di sopraggiunta non autosufficienza.

## Proposte di legge

Su iniziativa del Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base e della Fondazione promozione sociale onlus è stata presentata più volte nei due rami del Parlamento una proposta di legge per modificare la normativa vigente: al Senato dal Sen. Fassone (n. 5495 del 16 giugno 2005), riproposta allo stesso Senato dai Sen. Salvi e Caruso (n. 1050 del 29 settembre 2006) e dai Sen. Caruso e Mugnai (n. 774 del 12 giugno 2008); alla Camera dei Deputati dagli On. Lucà e altri (n. 4126 del 1° marzo 2011). Il disegno di legge era volto ad integrare l'attuale disciplina riguardante l'amministrazione di sostegno al fine di prevedere la possibilità di una designazione anticipata di un soggetto di fiducia dell'interessato, anche al fine di poter tutelare provvisoriamente il proprio diritto alla salute, nell'attesa della nomina dell'Amministratore di sostegno o del Tutore da parte del Giudice tutelare (5). Il disegno di legge n. 1050 era stato approvato in sede referente dalla Commissione Giustizia del Senato il 27 ottobre 2007, come era stato segnalato in questa rivista nei numeri 151/2005, 156/2006, 163/2008, 171/2010 e 174/2011. Le proposte non hanno, per ora, avuto seguito.

Data la delicatezza e la fondamentale importanza dell'argomento, è auspicabile che il Parlamento voglia riprendere tali disegni di legge, al fine di poter assicurare a tutti i cittadini la possibilità di disporre anticipatamente la nomina di una persona di propria fiducia per avere la certezza che, nel caso in cui dovesse essere necessario, venga assicurata la corretta attivazione dei diritti previsti dalle norme vigenti.

---

(5) In data 16 aprile 2013, era stata inoltre presentata una analoga proposta di legge (n. 457/2013), il cui testo completo è stato pubblicato nell'articolo *"Ripresentato al Senato il disegno di legge sulla tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente"* nel n. 184/2013 di *Prospettive assistenziali*, avente ad oggetto "Modifica al Codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente". L'obiettivo era ed è quello di poter garantire a tutti i cittadini maggiorenni la possibilità di essere rappresentati, per quanto concerne la loro salute psico-fisica, da una persona di loro fiducia dall'insorgere della non autosufficienza (ictus, infarto, infortuni di grave entità, ecc.) fino a quando l'autorità giudiziaria (magari dopo mesi) provvede alla nomina di un tutore, o curatore, o amministratore di sostegno, oppure di un tutore o di un amministratore provvisori.